

Schema di contratto di servizio di autotrasporto di persone di supporto al trasporto ferroviario

Art. 1.- Oggetto del servizio

Il presente contratto ha ad oggetto la fornitura di servizi di autotrasporto di persone di supporto al trasporto ferroviario.

Il presente contratto ha durata annuale, salvo proroghe che si rendessero necessarie e di cui SOGIN segnali tempestivamente la necessità.

ART. 2 - Modalità di erogazione del servizio – Sicurezza e qualità – Automezzi impiegati

Il Fornitore assicura che il personale dallo stesso adibito ai servizi verrà opportunamente istruito sulle modalità richieste da SOGIN relative ai rapporti con la clientela ferroviaria, con particolare riguardo a quelle inerenti alla diffusione delle informazioni ed alla controlleria a bordo.

Il personale adibito ai servizi dovrà vestire una divisa riconoscibile le cui caratteristiche dovranno essere comunicate da Sogin al Fornitore.

A semplice richiesta di Sogin, il Fornitore dovrà provvedere al servizio di bigliettazione a bordo, secondo modalità e condizioni da concordare.

Il Fornitore si impegna a svolgere periodici controlli di qualità finalizzati al miglioramento dei servizi affidati ed a prevenire le lamentele dei clienti, di cui darà tempestiva comunicazione scritta a Sogin. Quest'ultima avrà facoltà di effettuare, direttamente o tramite società specializzate dalla stessa incaricate, ulteriori controlli, l'esito dei quali sarà segnalato al Fornitore.

Il Fornitore si impegna ad intervenire tempestivamente per porre rimedio alle anomalie segnalate, pena l'applicazione delle penalità di cui all'art. 8.

Per l'effettuazione degli autoservizi dovranno essere utilizzati autobus regolarmente omologati, forniti delle prescritte autorizzazioni, con caratteristiche in linea con i maggiori standard qualitativi europei e coperti da polizza assicurativa per la responsabilità civile nei confronti di terzi con massimale non inferiore a € 5.000.000,00 (cinquemilioni/00) per sinistro e per anno.

Prima dell'avvio della prestazione del singolo autoservizio, il Fornitore dovrà inviare a SOGIN l'elenco degli autobus che saranno utilizzati per l'erogazione del servizio oggetto del contratto, completo dei seguenti dati:

a) marca e tipo di autobus;

- b) anno di prima immatricolazione e targa automobilistica;
- c) anno di ultima revisione generale;
- d) allestimento e numero di posti, quale risultante dalle carte di circolazione;
- e) estremi delle polizze assicurative stipulate per ciascun mezzo.

Gli autobus, oltre che regolarmente immatricolati e forniti delle prescritte autorizzazioni, dovranno possedere le seguenti caratteristiche:

- Età massima 8 (otto) anni
- Aria condizionata
- Poltrone reclinabili
- Obblighi manutentivi organi di sicurezza secondo le cadenze previste dalle case costruttrici

Per l'espletamento di ciascun servizio, il Fornitore dovrà utilizzare esclusivamente gli autobus resi noti a SOGIN con le modalità sopra indicate, nonché sostituire con immediatezza quelli che si dovessero trovare, per qualsiasi ragione, in condizioni difformi da quanto sopra previsto.

Ogni modificazione del parco dei veicoli dovrà essere segnalata comunque prima della messa in esercizio del mezzo.

Tutti gli autobus dovranno essere nelle migliori condizioni di sicurezza, di efficienza e di decoro, nonché di pulizia interna ed esterna assicurata:

- mediante opportuni cicli di interventi manuali il pavimento, i sedili dei passeggeri nella loro completezza, le cappelliere, i posacenere ed i vetri devono risultare all'inizio di ogni servizio in normali condizioni di pulizia;
- mediante cicli di interventi periodici con idonee attrezzature e prodotti detersivi ed igienici, oltre agli elementi di cui sopra, anche le porte, la carrozzeria esterna, i vani bagagli, i rivestimenti interni (compreso il cielo), le divisorie parasole, le tende ed ogni altro vano e superficie devono essere mantenuti in condizioni di pulizia.

Quanto precede a titolo indicativo e non esaustivo, in quanto resta stabilito che gli interventi di pulizia siano eseguiti a perfetta regola d'arte nella quantità e nei momenti opportuni affinché gli autobus si trovino sempre, nella loro interezza, in condizioni decorose ed igienicamente in regola secondo le vigenti norme di legge.

E' escluso il subaffidamento da parte del Fornitore, totale e parziale, dei servizi oggetto del presente contratto.

Sogin si riserva in ogni momento di poter effettuare controlli mirati a verificare il rispetto degli obblighi posti a carico del Fornitore definiti nel presente articolo e nei successivi.

Art. 3 - Condizioni di viaggio e tariffe per la clientela

Per gli autoservizi oggetto del presente accordo saranno applicate, oltre alle norme del presente contratto, le “condizioni e tariffe per il trasporto delle persone sulle FS”.

Il Fornitore dovrà ammettere, o fare in modo che vengano ammessi, solo viaggiatori muniti di biglietti ferroviari, di qualsiasi tipo, sia a pagamento che gratuiti. Tali titoli di viaggio dovranno, se necessario, essere resi validi dal personale esercente il servizio.

Il Fornitore, ove richiesto da SOGIN per singole tratte di percorrenza, dovrà provvedere alla vendita a bordo degli autobus dei biglietti ferroviari a fasce chilometriche di corsa semplice.

Il personale in servizio sugli autobus dovrà, altresì, provvedere a far rispettare il divieto di fumare e procedere ai sensi di legge in caso di trasgressione.

Art. 4 - Corrispettivo

Il corrispettivo complessivo di ciascun contratto è determinato moltiplicando il numero dei chilometri complessivi indicati nella lettera di invito alla gara relativa a ciascun lotto di servizi per il corrispettivo chilometrico offerto dall'aggiudicatario dello stesso.

Art. 5 - Modalità di pagamento

Il pagamento degli autoservizi di cui all'art. 2 è stabilito a 60 giorni fine mese dalla data fattura.

La fatturazione avverrà mensilmente, per una quota pari al 90% dell'importo relativo alla prestazione resa; con cadenza trimestrale, per la quota a saldo.

Art. 6 - Responsabilità civile

Il Fornitore assume la responsabilità integrale ed esclusiva di tutti i danni causati a persone, animali o cose trasportate – ivi compresi i danni al personale del Fornitore - nonché quelli derivanti dagli eventuali furti e/o danneggiamenti che si dovessero verificare sugli automezzi in occasione dell'effettuazione dei servizi oggetto del presente contratto, con esplicita manleva nei confronti di SOGIN medesima.

SOGIN avrà diritto alla totale rivalsa a prima richiesta nei confronti del Fornitore di tutte le somme che fosse tenuta a pagare per risarcimento dei danni di cui al presente articolo.

A copertura di eventuali richieste di risarcimento danni avanzate dagli utenti degli autoservizi, il Fornitore, a proprio carico, deve disporre per tutta la vigenza del singolo contratto adeguata polizza assicurativa.

Art. 7 - Osservanza delle leggi sul lavoro e sulla previdenza sociale. Rispetto dei contratti collettivi di lavoro

Nella qualità di datore di lavoro il Fornitore deve, a propria cura e spese, provvedere alla completa osservanza delle norme e prescrizioni legislative e regolamentari relative agli infortuni sul lavoro, alle malattie professionali, all'assistenza sanitaria dei dipendenti e dei loro familiari ed alle altre forme di provvidenza in favore dei lavoratori.

Il Fornitore è tenuto ad osservare, indipendentemente dalla propria struttura industriale o cooperativa, con riferimento ai lavoratori subordinati o ai soci, soci/lavoratori subordinati impiegati nello svolgimento degli autoservizi, le norme vigenti in tema di pagamento dei contributi previdenziali ed assicurativi.

Il Fornitore è tenuto ad osservare, per il reperimento della manodopera occorrente per l'espletamento degli autoservizi, le vigenti norme di legge e di regolamento che disciplinano la domanda e l'offerta di lavoro pena l'immediata risoluzione del contratto di servizio e salvo il risarcimento del danno recato a Sogin.

Il Fornitore è tenuto ad applicare ai lavoratori impiegati nello svolgimento degli autoservizi le condizioni normative e retributive risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria ed alla località in cui si svolgono i servizi medesimi. Il contratto collettivo continuerà ad essere applicato dal Fornitore e anche dopo la sua scadenza fino alla sua sostituzione.

Il Fornitore è tenuto, su semplice richiesta di SOGIN, ad esibire tutta la documentazione attestante il corretto e puntuale adempimento degli obblighi in materia retributiva, assicurativa e previdenziale nei confronti dei lavoratori. Al fine di tali verifiche SOGIN potrà avvalersi anche dei competenti uffici preposti (Ispettorato del Lavoro, etc.). In caso di inosservanza da parte del Fornitore delle norme di cui al presente articolo – comunque accertata – tali inadempienze verranno contestate da SOGIN al Fornitore. SOGIN si riserva espressamente, in tal caso, la facoltà di non procedere al pagamento di quanto dovuto a residuo o saldo finché il Fornitore non dimostri di essere in regola con gli adempimenti di legge.

Il Fornitore si impegna, sotto propria diretta responsabilità, a garantire il rispetto di tutto quanto disposto dal presente articolo anche da parte delle imprese esercenti gli autoservizi da essa eventualmente incaricate.

In nessun caso SOGIN sarà tenuta a rispondere di eventuali inadempienze del Fornitore, che rimane in ogni caso l'unico responsabile delle inadempienze medesime.

Il personale preposto alla guida degli autobus dovrà risultare regolarmente iscritto al Libro Matricola del Fornitore, ed opportunamente addestrato, a cura e spese del Fornitore, riguardo ai rapporti da intrattenere con la clientela di SOGIN nonché alle principali norme inerenti la bigliettazione ed il relativo controllo.

Art. 8 - Penali

In caso di inadempienze agli obblighi ed alle prescrizioni del contratto relativo a ciascun servizio, SOGIN applicherà, per ciascuna inadempienza di seguito riportata, una penale, non riducibile dal giudice, di importo pari a € 5.000,00. A titolo indicativo le situazioni che determineranno l'applicazione di penali potranno essere:

- la mancata effettuazione di una corsa o effettuazione in anticipo sull'orario;
- l'impiego di un autobus non rispondente alle caratteristiche tecnico-qualitative prescritte per lo specifico servizio;
- l'impiego di personale non in regola con le prescrizioni di cui al presente atto;
- l'inottemperanza alle indicazioni formulate in sede di verifica o controllo di cui al presente atto.

L'applicazione delle penali così determinate sarà comunicata al Fornitore per iscritto con raccomandata A/R ed i corrispondenti importi potranno essere tratti in sede di liquidazione delle somme dovute da SOGIN.

Entro i 15 giorni successivi alla ricezione della raccomandata di cui al precedente comma, a pena di decadenza, il Fornitore, ha facoltà di presentare istanza motivata di disapplicazione totale o parziale delle penali; SOGIN si pronuncerà entro 30 giorni dalla data di ricevimento dell'istanza medesima.

In ogni caso, il cumulo delle penali sopra indicate non potrà superare un importo pari al 30% (trenta per cento) dell'importo complessivo del singolo contratto, ferma restando la facoltà di risoluzione del contratto applicativo medesimo ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del c.c., secondo quanto stabilito dal successivo art. 9.

Inoltre il Fornitore si obbliga a rifondere a SOGIN, a semplice richiesta scritta di quest'ultima, l'eventuale differenza fra l'importo delle penali applicate da parte di Trenitalia a SOGIN medesima – nell'ambito dei contratti di servizio di trasporto ferroviario stipulati da Trenitalia con gli Enti competenti ed in conseguenza di inadempienze imputabili al Fornitore – rispetto a quelle comminate per le medesime inadempienze ai sensi del presente articolo.

Art. 9 - Clausola risolutiva espressa

Fermo quanto previsto dalle disposizioni generali del Codice Civile (artt. 1453 e segg.) e salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del danno, SOGIN si riserva la facoltà di dichiarare la risoluzione del singoli contratti di servizio, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 del Codice Civile, in ciascuno dei seguenti casi:

1. venir meno, da qualunque causa determinato, dell'affidamento degli autoservizi da Trenitalia a SOGIN;
2. gravi violazioni degli obblighi previsti al precedente art. 7;
3. al verificarsi della previsione di cui al successivo art. 11;
4. mancato rispetto degli obblighi di cui ai successivi artt. 12 e 13;
5. abbandono o sospensione anche parziale del servizio senza giustificato motivo;
6. gravi inadempienze nell'organizzazione e conduzione degli autoservizi, tali da compromettere la regolarità, la qualità, ovvero arrecare pregiudizio all'immagine di SOGIN;
7. applicazione delle penali di cui al precedente art. 8, per un ammontare complessivo eccedente il 30% (trenta per cento) dell'importo presunto del relativo contratto di servizio.

Ove ricorrano gli estremi per la risoluzione del singolo contratto di servizio, ai sensi dei precedenti commi, SOGIN potrà esercitare la propria facoltà previa diffida da comunicarsi mediante lettera raccomandata A/R, con assegnazione al Fornitore di un termine non inferiore a 15 giorni naturali consecutivi dalla data del ricevimento.

In ogni caso saranno posti espressamente a carico del Fornitore gli eventuali maggiori oneri derivanti dal riaffidamento a terzi delle prestazioni oggetto del/i contratto/i risolto/i, oltre gli eventuali ulteriori danni sopportati da SOGIN medesima.

Art. 10 – Modifiche e variazioni al programma d'esercizio

Il Fornitore prende atto che per le esigenze connesse all'esercizio ferroviario e/o alle politiche commerciali, è prevista la facoltà da parte di Trenitalia, quale committente di SOGIN, di apportare – in qualsiasi momento nel corso di validità di ciascun contratto di servizio e con semplice preavviso di gg. 45 naturali consecutivi – modifiche e variazioni al programma di esercizio (a titolo esemplificativo: numero delle corse, orari e percorsi, numero degli autobus ecc.), senza limitazione alcuna, fino ad un massimo del 20% (venti per cento) in più o in meno dell'importo previsto per i singoli contratti.

A sua volta SOGIN, potrà, senza che il Fornitore possa vantare diritti o pretese o proporre eccezioni al riguardo, fermo restando il compenso per le prestazioni effettivamente rese, apportare le corrispondenti modifiche e variazioni al programma d'esercizio di ciascun singolo contratto.

Qualora le variazioni richieste eccedano complessivamente il 20% in più o in meno dell'importo dei singoli contratti, le parti potranno rinegoziare in buona fede i corrispettivi contrattuali. In caso di mancato accordo, SOGIN avrà facoltà di risolvere, mediante semplice comunicazione scritta, i singoli contratti di servizio.

Il Fornitore si obbliga a garantire l'ottemperanza alle prescrizioni relative all'esercizio che riceverà, impegnandosi inoltre a comunicare tempestivamente ogni variazione di servizio che dovesse verificarsi.

Art. 11 - Sciopero del personale

In presenza di astensione dal lavoro del personale dipendente, il Fornitore, ferme restando le detrazioni per le attività non eseguite, dovrà comunque garantire le prestazioni indispensabili ai sensi della legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000.

In caso di mancata realizzazione del programma relativo a dette prestazioni, SOGIN si riserva la facoltà di applicare una maggiorazione del 50% rispetto alle penali applicate ai sensi del precedente art. 8 per l'ipotesi di mancata effettuazione di una corsa.

Art. 12 - Autorizzazioni

Il Fornitore dichiara sotto la propria responsabilità, di essere in possesso di tutte le autorizzazioni, concessioni, nulla osta, ecc., iscrizioni presso Registri/Albi e di aver compiuto le formalità occorrenti per l'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del servizio, secondo norme, leggi e regolamenti vigenti.

Il Fornitore darà immediata comunicazione a SOGIN qualora subisca da parte della P.A. o dell'Ente preposto, anche per cause alla stessa non imputabili, atti di revoca, di cancellazione, di sospensione o quant'altro sia suscettibile di impedire, in tutto o in parte, l'esecuzione del servizio. In tal caso SOGIN avrà la facoltà di risolvere il singolo contratto, in tutto o in parte, in relazione all'evento che si è verificato, riservandosi di richiedere il risarcimento del danno.

Art. 13 -Codice etico

Il Fornitore si impegna a rispettare le norme contenute nel *"Codice Etico del Gruppo Ferrovie dello Stato"*. Detto codice, seppur non allegato ai singoli contratti, ne costituisce parte integrante e sostanziale e dello stesso il Fornitore conferma di aver preso particolareggiata e completa conoscenza.

In caso di violazione delle norme contenute nel predetto codice etico, SOGIN avrà diritto di risolvere il presente Accordo, ai sensi e per gli effetti del art. 1456 c.c., fatto salvo in ogni caso ogni altro rimedio di legge, ivi incluso il diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti.

Art. 14 - Tutela dei dati personali

Il Fornitore prende atto dell'informativa qui di seguito riportata, fornita da SOGIN ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (*Codice in materia di protezione dei dati personali*), in merito al trattamento dei dati personali che riguardano il Fornitore medesimo, raccolti in occasione delle procedure di prequalifica, di selezione dell'aggiudicatario e di perfezionamento dei singoli contratti.

I dati personali riguardanti il Fornitore nonché determinati dipendenti e organi del Fornitore medesimo saranno trattati per finalità istituzionali connesse o strumentali all'attività di SOGIN, tra le quali si indicano a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a) l'esecuzione del contratto di servizio in relazione al quale i suddetti dati sono richiesti e di ogni eventuale successivo proroga/integrazione del medesimo;
- b) l'esecuzione di obblighi di legge in genere;
- c) la gestione dell'eventuale contenzioso giudiziale o stragiudiziale;
- d) esigenze di tipo operativo e gestionale di SOGIN;
- e) esigenze connesse alla sicurezza dell'esercizio ferroviario.

I dati personali raccolti per le finalità suddette saranno trattati con e senza l'ausilio di mezzi elettronici, con misure organizzative, fisiche e logiche idonee a garantire la sicurezza e la riservatezza, secondo principi di correttezza, liceità e trasparenza, con tutela della riservatezza e dei diritti del Fornitore.

Il conferimento dei dati personali richiesti in occasione delle procedure di perfezionamento del singolo contratto di servizio e nel corso della gestione dello stesso, ha carattere obbligatorio in quanto costituisce presupposto necessario per l'adempimento da parte di SOGIN degli obblighi contrattuali. Pertanto, in caso di rifiuto di fornire i dati, SOGIN si potrebbe trovare nell'impossibilità di dare esecuzione al presente Accordo.

I dati personali trattati potranno essere comunicati a:

- i. dipendenti di SOGIN che abbiano necessità di gestire i dati per la corretta esecuzione dei rapporti contrattuali, nei limiti strettamente pertinenti alle finalità di cui sopra;
- ii. società del Gruppo FS, le quali potranno a loro volta comunicare i dati, o concedere l'accesso ad essi, ai propri dipendenti, soci e aventi causa per il perseguimento dei medesimi fini per i quali i dati sono stati raccolti da SOGIN;
- iii. società di informatica della cui collaborazione SOGIN si avvale;

- iv. società, enti, consorzi o altri soggetti la cui attività è finalizzata alla tutela del credito e ad altre attività connesse alla gestione contabile ed amministrativa, nonché società che gestiscono servizi postali informatizzati o forniscono a SOGIN altri servizi collaterali, i quali potranno trattare i dati ricevuti nei limiti in cui ciò sia strumentale all'esercizio delle attività ad essi affidate da SOGIN medesima;
- v. istituti bancari incaricati dei pagamenti;
- vi. organi della Pubblica Amministrazione per l'espletamento dei loro compiti di istituto, in attuazione di disposizioni di legge;
- vii. imprese di assicurazione, consulenti in materia fiscale, finanziaria e legale, che gestiranno i dati sulla base di contratti con SOGIN atti a garantire l'obbligo di riservatezza e la correttezza nel trattamento dei dati stessi. Tali soggetti potranno comunicare i dati raccolti nei limiti in cui ciò sia funzionale all'esecuzione dei contratti suddetti.

In ogni momento il Fornitore potrà esercitare, nei confronti del titolare del trattamento dei dati personali, i diritti di cui all'art. 7 del citato D.Lgs. n. 196/03.

Titolare del trattamento dei dati personali è SOGIN, con sede in via Raffaele Costi, 12-16 - Roma.

Il Responsabile del trattamento dei dati personali raccolti per le finalità di cui sopra è la Dr.ssa Iris Ghisi, domiciliata per la carica in via Raffaele Costi, 12-16 - Roma.

Art. 15 - Oneri fiscali

Le prestazioni oggetto dei singoli contratti di servizio sono soggette ad I.V.A. Le eventuali modifiche del regime fiscale non danno luogo, in nessun caso, a variazioni del corrispettivo pattuito.

La registrazione dei singoli contratti di servizio sarà effettuata solo in caso di uso ed i relativi costi saranno a carico della parte che con il suo comportamento avesse reso necessaria la stessa.

Art. 16 - Controversie, Foro competente e diritto applicabile

Relativamente alle controversie aventi ad oggetto i singoli contratti di servizio non è ammessa la competenza arbitrale. Tutte le controversie comunque derivanti dagli stessi saranno deferite, in via esclusiva, alla competenza del Tribunale di Roma. I contratti di servizio saranno regolati dal diritto italiano.